



Comune di PELLEZZANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

Approvato con deliberazione del C.C. del 21.05.2025

INDICE

- Art. 1 - Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione
- Art. 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo
- Art. 3 - Composizione organi sociali e obblighi degli amministratori
- Art. 4 - Obblighi informativi delle società
- Art. 5 - Le modalità di esercizio del controllo analogo
- Art. 6 - Controllo sulla gestione da parte degli organi di governo
- Art. 7 - L'Ufficio di Controllo
- Art. 8 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Gare e personale
- Art. 11 - Accesso agli atti e trasparenza
- Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Pellezzano nei confronti delle società partecipate e degli altri organismi retti secondo il modello dell'*in house providing*, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare l'Art. 7. "Principio di auto-organizzazione amministrativa" del D. Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e gli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
2. Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità del controllo, tenuto anche conto delle modifiche in materia di controlli sulle società partecipate non quotate introdotte ai sensi dell'art. 147-*quater* del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. (T.U.E.L.).
3. Le specifiche finalità connesse alle predette attività di controllo consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi di interesse generale ed economico generale e dei servizi strumentali ai principi costituzionali, legislativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria dei cittadini utenti della collettività di riferimento, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
4. Il controllo analogo, applicato solo alle società e agli altri organismi partecipati che gestiscono servizi *in house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza, nonché del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli statuti delle società e degli altri organismi partecipati, nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa vigente.
6. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., il Comune promuove fra gli Enti interessati la definizione di modelli di *governance* tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i.

Art. 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo

1. Al Comune di Pellezzano è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali delle società e degli altri organismi partecipati retti secondo il modello dell'*in house providing* e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. In ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente regolamento, ferme restando le funzioni degli organi di governo, è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale denominata «Ufficio di Controllo» disciplinata dal successivo art. 7.
2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui le società e gli altri organismi partecipati devono attenersi nell'attuazione dei loro compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e *standards* di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali.
3. Il Consiglio Comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'ufficio preposto, un

idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società/ organismi partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Composizione organi sociali e obblighi degli amministratori

1. Il Comune di Pellezzano, per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle proprie società partecipate, deve attenersi alle disposizioni indicate nel D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nel D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i. e nella delibera consiliare che stabilisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune.
2. I rappresentanti del Comune di Pellezzano negli organi sociali delle società e degli altri organismi partecipati agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., e dichiarano - all'atto della nomina - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i.
3. Gli organi amministrativi delle società e degli altri organismi partecipati, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a rispettare gli indirizzi programmatici impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive operative e di coordinamento emanate dagli uffici comunali competenti, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 9.
4. Essi, inoltre, ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, i rappresentanti del Comune di Pellezzano negli organi sociali delle società sono tenuti a fornire all'Ente socio tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici loro assegnati, gli eventuali scostamenti rispetto al *budget* approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art. 4 - Obblighi informativi delle società

1. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio del controllo di natura societaria:
 - a) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'Ente socio copia dei verbali recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi, entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;
 - b) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'Ente, almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali - laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria (es.: trasformazione, fusione, conferimento di rami d'azienda, aumento di capitale sociale, ecc.).
2. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio del controllo di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società trasmette all'Ente socio:
 - a) entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di *budget* per l'esercizio successivo e la bozza del piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

- b) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione semestrale (rispettivamente I e II semestre) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e sull'eventuale variazione del piano di programma (stato di attuazione degli obiettivi programmati);
- c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;
- d) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un *report* semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli indicatori extra-contabili (*standards* qualitativi e tecnici, indagini di *customer satisfaction*), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi;
- e) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni e di servizi e dell'esecuzione di lavori di importo superiore ai 5.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
- f) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un *report* semestrale (rispettivamente I e II semestre) delle procedure assunzionale e dei principali atti di gestione del personale.

I suddetti *report* potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., come recepito nello statuto di ciascuna società.

3. Inoltre, l'organo amministrativo delle società dovrà comunicare all'Ente socio le seguenti operazioni:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 10.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'Assemblea dei soci;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 10 (dieci) giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Ente socio.

Art. 5 - Le modalità di esercizio del controllo analogo

1. Il "controllo analogo" sulle società partecipate si articola sulle seguenti tipologie:

- a) **controllo societario**. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance* nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura di eventuali patti parasociali e patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
- b) **controllo economico-finanziario**. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle società e degli altri organismi verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - b.1) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del *budget*;
 - b.2) concomitante con l'analisi di *report* periodici sullo stato di utilizzazione del *budget*;
 - b.3) a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Il controllo economico-finanziario, nelle sue diverse fasi, integra, altresì, il **controllo di efficacia** (volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente socio) e il **controllo sul valore delle partecipazioni** (al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento o di razionalizzazione).

2. Il controllo preventivo:

2.1 Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'Ufficio di Controllo esercita l'attività di controllo preventivo sui documenti programmatici. A tal proposito le società e gli altri organismi partecipati, a termini di statuto, presentano il *budget* economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni.

2.2 I documenti sopra elencati devono essere predisposti secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la società e gli altri organismi partecipati saranno chiamati a adeguarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.

2.3 Il programma economico e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno.

2.4 Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

- a) gli investimenti previsti;
- b) le previsioni dei costi.

2.5 Al piano triennale del fabbisogno di personale, adottato annualmente, deve essere allegata la dotazione organica, la quantificazione dei costi del personale e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle *performance* dell'Ente controllante e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i.

3. Il controllo concomitante:

3.1 Il controllo concomitante è di competenza dell'Ufficio di Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:

- a) delle relazioni semestrali, trasmesse dalle società e dagli organismi partecipati, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel *budget* e sono rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al *budget*, nonché le azioni correttive da attuare;
- b) delle relazioni semestrali, trasmesse dalle società e dagli organismi partecipati, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale relazione deve contenere:
 - il *report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - il *report* sui flussi di liquidità;
 - il *report* sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori;
 - l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e provvedendo - ove possibile - all'acquisto di beni o alla fornitura di servizi mediante MePA ovvero mediante l'utilizzo della stazione unica appaltante o altre centrali di committenza;

3.2 L'Ufficio di Controllo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra incomplete e/o non esaustive, può chiedere documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

3.3 L'Ufficio di Controllo può anche fornire direttive vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria, anche in riferimento a scostamenti importanti rispetto agli obiettivi assegnati e a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

4. Il **controllo a consuntivo**:

4.1 Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, le società e gli organismi partecipati devono trasmettere all'Ente socio la proposta di bilancio di esercizio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'approvazione della stessa.

Inoltre, le società e gli organismi partecipati dovranno garantire:

- a) lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità previste per gli Enti locali;
- b) l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.;
- c) la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio di Controllo;
- d) se richiesto, la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Controllo al fine di assicurare la completa informazione.

4.5 Qualora per la propria attività l'Ufficio di Controllo richieda documenti e/o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le società e gli organismi partecipati devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 3 (tre) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

4.6 A fronte di specifiche e documentate esigenze, resta ferma la facoltà del socio Comune di Pellezzano di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

5. Annualmente, entro il 31 marzo e comunque entro i termini di approvazione del conto consuntivo, l'Ufficio di Controllo predispone un **referto** riassuntivo contenente gli esiti dei controlli effettuati; il referto viene trasmesso al Sindaco, al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Segretario Generale, agli eventuali Responsabili di Area interessati, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di valutazione/OIV ed è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ente. Nella prima seduta utile successiva alla trasmissione del referto, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di iscrivere il referto all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto dello stesso.

6. Degli esiti del predetto referto si tiene conto nella valutazione dei Responsabili di Area interessati e per la redazione del referto annuale del controllo strategico.

Art. 6 - Controllo sulla gestione da parte degli organi di governo

1. In relazione alla specificità degli atti societari, gli organi di governo del Comune esercitano il controllo analogo attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

- a) **Consiglio Comunale**: il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., anche mediante l'approvazione di deliberazioni di programmazione, indirizzo e controllo sulle società partecipate;
- b) **Giunta Comunale**: la Giunta Comunale interviene, in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società;
- c) **Sindaco**: il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, partecipa direttamente - o tramite suo delegato - all'assemblea delle società ed esprime il proprio voto in sede assembleare sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale; nomina, con proprio decreto, gli amministratori ed i componenti del Collegio sindacale per i quali lo statuto preveda tale facoltà.

2. Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dalla struttura interna all'Ente preposta al controllo sulle società partecipate, disciplinata dal successivo art. 7, e/o dai Responsabili delle U.O. (Aree) volta per volta competenti per materia.
3. Il Comune, a norma dell'art. 170 del T.U.E.L., in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale e del D.U.P., stabilisce gli obiettivi che le società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
4. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.
5. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio consolidato, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.
6. In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, l'Ente può assumere deliberazione vincolante per l'avvio del procedimento di revoca degli amministratori, secondo la disciplina dell'art. 9.

Art. 7 - L'Ufficio di Controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle società e sugli altri organismi partecipati è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale denominata «Ufficio del Controllo Analogo» composto da:
 - a) Responsabile dell'Area Servizi Ecologici o suo delegato;
 - b) Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria o suo delegato;
 - c) Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio o suo delegato.
- All'Ufficio è affiancata n. 1 unità in qualità di Segretario Verbalizzante.
2. Rientrano tra le competenze dell'Ufficio di Controllo:
 - a) l'esercizio del controllo preventivo, concomitante e a consuntivo di cui al precedente art. 5, commi 2, 3 e 4;
 - b) la verifica preventiva sugli atti di straordinaria amministrazione, anche a supporto degli organi di governo dell'Ente socio, nonché il monitoraggio dell'attività ordinaria, previo esame e valutazione dei *report* e delle comunicazioni periodiche trasmesse dalle società;
 - c) la verifica su altri atti di particolare rilevanza che eventualmente si ritenga di dover controllare;
 - d) adottare le eventuali direttive operative e gestionali che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario.
3. Rientrano altresì tra le competenze dell'Ufficio di Controllo le seguenti attività:
 - a) monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'Ente locale in materia di società e organismi partecipati;
 - b) archiviazione dati e documenti delle società e degli organismi partecipati;
 - c) controllo dei documenti di programmazione (*budget*, piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali);
 - d) monitoraggio degli indicatori extra-contabili (*standards* qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle società partecipate;
 - e) collaborazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società partecipate e gli altri organismi partecipati, ivi compresa l'analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra Ente locale e società;
 - f) verifica periodica dello svolgimento dei servizi in base agli indicatori previsti nei relativi contratti;

- g) analisi degli impegni assunti dalle società nei confronti dei cittadini e indicati nella carta dei servizi e verifica della stessa con cadenza almeno annuale;
- h) analisi dell'elenco semestrale dei reclami;
- i) verifica delle risultanze delle rilevazioni sulla soddisfazione dei cittadini utenti dei servizi e proposta di interventi di miglioramento;
- j) elaborazione annuale, entro il 31 marzo, del referto di cui all'art. 5, comma 5, relativo alle attività di controllo sui servizi e sulla gestione economico-finanziaria delle società e degli organismi partecipati, corredato dalle seguenti informazioni:
 - compagine sociale;
 - composizione degli organi sociali;
 - dati sintetici contabili;
 - aggiornamento scheda contratti di servizio in essere;
- k) collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per lo svolgimento delle attività di controllo di loro competenza sulle partecipate.

4. Qualora per la propria attività l'Ufficio di Controllo richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto già nella sua disponibilità, le società e gli organismi partecipati devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 3 (tre) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

5. A fronte di specifiche e motivate esigenze, resta ferma la facoltà dell'Ufficio di Controllo di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Art. 8 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle società.

2. A tal fine, il rappresentante legale dell'Ente socio, o suoi delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al controllo delle società partecipate e/o dai Responsabili di Area competenti per materia, hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Art. 9 - Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società degli indirizzi e/o delle direttive impartiti dal socio, anche a mezzo dell'Ufficio di Controllo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione della società può essere rimosso, per giusta causa, dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'organo competente alla designazione o alla nomina, nel rispetto delle leggi e dello statuto sociale.

2. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, del regolamento, la revoca degli amministratori è disposta previa adozione di specifica deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Gare e personale

1. Le società e gli organismi partecipati adottano specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- a) acquisto di beni e servizi ed esecuzione lavori;

b) assunzione del personale.

2. Le modalità di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori dovranno tener conto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i.

3. L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità, nonché della normativa pubblica vigente in materia, nel rispetto degli eventuali indirizzi impartiti dal socio (D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i.).

4. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

5. Le società provvederanno entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente regolamento ad inviare all'Ufficio di Controllo copia dei regolamenti approvati; l'approvazione di nuovi regolamenti e/o delle loro modifiche e/o integrazioni è comunicata all'Ufficio di Controllo entro 20 (venti) giorni dalla loro adozione.

Art. 11 - Accesso agli atti e trasparenza

1. Le società sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il quale - attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse - costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle società utili all'espletamento del proprio mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, alle società si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i. A tal fine, istituiscono nel proprio sito web istituzionale un'apposita sezione, denominata "Società trasparente", allo scopo di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal già menzionato D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i.

4. In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, inoltre, le società sono tenute al rispetto delle specifiche linee guida n. 7 del 20 settembre 2017 adottate con Delibera 951/2017 (in vigore del D. Lgs. 50/2016) e, più recentemente, nel "Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche" del 09.06.2022.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le società e gli organismi partecipati prendono atto del presente regolamento, per la parte ad essi riferibile, nella prima riunione utile del Consiglio di amministrazione, e comunque entro e non oltre un mese dall'entrata in vigore del regolamento stesso, comunicando i relativi provvedimenti all'Ufficio di Controllo. Entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'adozione del regolamento procedono all'assunzione di tutti gli atti normativi e regolamentari postulati a loro carico.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo analogo.

3. Le comunicazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento avvengono utilizzando

preferibilmente la PEC ed altri strumenti telematici.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo in materia.

5. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina del controllo analogo troveranno diretta e immediata applicazione nel Comune di Pellezzano, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

6. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Ente: sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali/regolamenti" e "Enti controllati/società partecipate".

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.